SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,50% con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 1° agosto 2014, le cedole successive sono pagabili il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° agosto 2014, sarà pari allo 0,128453% lordo, corrispondente a un periodo di 31 giorni su un semestre di 181.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04991

DECRETO 23 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 24 aprile e 27 maggio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 novembre 2013 e scadenza 15 novembre 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei CCTeu, con godimento 15 novembre 2013

e scadenza 15 novembre 2019, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate, il 15 maggio e il 15 novembre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell' 1,20%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,833%.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 47 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,629% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2014, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04992

DECRETO 23 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.003 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 26 marzo, 24 aprile e 27 maggio 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° luglio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A05001

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 marzo 2014.

Modifica del decreto 27 aprile 2010, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 989).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto direttoriale n. 109 del 27 aprile 2010, con il quale, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 718 presentato dalla Pirelli Labs SpA e dalla Pirelli & C. Ambiente SpA, ai sensi del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di credito agevolato pari a euro 1.471.250,00 e un contributo nella spesa pari a euro 619.500,00;

Vista la nota del 5 febbraio 2014, pervenuta in data 14 febbraio 2014, prot. n. 3305, l'istituto convenzionato ha comunicato che il progetto si è concluso regolarmente e che la Pirelli & C. Ambiente SpA non ha esposto costi per le attività sostenute rinunciando formalmente alle agevolazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 109 del 27 aprile 2010, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 718 presentato dalla Pirelli Labs SpA e dalla Pirelli & C. Ambiente SpA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 109 del 27 aprile 2010, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con Decreto Direttoriale n. 109 del 27 aprile 2010, per il progetto n. 718 presentato dalla Pirelli Labs SpA e dalla Pirelli & C. Ambiente SpA, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 306.122,43 e il credito agevolato è conseguentemente diminuito di euro 74.286,56.

3. Variazione della titolarità del progetto in capo alla sola Pirelli Labs SpA.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto Decreto Direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2073

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 718

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 718 del 25/01/2002 Comitato del 20/09/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Valorizzazione di gomma da riciclo fuori uso

  Inizio: 25/04/2002

  Durata Mesi: 54

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Pirelli Labs S.p.A.
  MILANO (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.908.114,84
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.225.660,71
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 682.454,13

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.225.660,71	€ 682.454,13	€ 1.908.114,84
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.225.660,71	€ 682.454,13	€ 1.908.114,84

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 718

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	313.377,57
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.396.963,44

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A04960

DECRETO 14 aprile 2014.

Modifica del decreto 11 luglio 2006, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1372).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297»;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, con il quale, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 906 presentato dalla Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. e Cetena - Centro per gli Studi di Tecnica Navale SpA, ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di credito agevolato pari a euro 1.211.100,00 e un contributo nella spesa pari a euro 845.300,00;

Vista la nota ministeriale del 7 novembre 2008, con la quale veniva comunicato che il Comitato nella seduta dell'8 ottobre 2008 prendeva atto della diversa imputazione dei costi tra i soggetti esecutori, fermo restando il costo globale del progetto a suo tempo ammesso e dello slittamento di 3 mesi della data di ultimazione delle attività;

Considerato che la predetta diversa imputazione dei costi tra i soggetti esecutori non altera il costo globale del progetto ma varia le agevolazioni concesse;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 906 presentato dalla Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. e Cetena - Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, per il progetto n. 906 presentato dalla Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A. e Cetena - Centro per gli Studi di Tecnica Navale SpA, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 13.580,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 13.580,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi dì controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 14 aprile 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2232

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 906

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 906 del 30/01/2004 Comitato del 08/10/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Criteri avanzati di estensione e ottimizzazione del livello di operatività della nave

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A.
TRIESTE (TS)

CETENA - CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE S.P.A.
GENOVA (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 2.190.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.522.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 668.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.143.150,00	€ 511.050,00	€ 1.654.200,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 378.850,00	€ 156.950,00	€ 535.800,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.522.000,00	€ 668.000,00	€ 2.190.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 906

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	831.720,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.224.680,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A04976

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., in Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 181 del 5 agosto 2010 con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (VR), Via Pietro Vassanelli n. 9, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 6 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (VR), Via Pietro Vassanelli n. 9, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Risoluzione OIV 53-2000
Acidità totale	Risoluzione OIV 52-2000
Acidità volatile	Risoluzione OIV 54-2000
Ceneri	Risoluzione OIV 58-2000
Cloruri	Risoluzione OIV 62-2000
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to VI + Risoluzione OIV 57-2000
Ferro	Risoluzione OIV 66-2000
Rame	Risoluzione OIV 64-2000
Solfati	Risoluzione OIV 63-2000
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to V + Risoluzione OIV 56-2000
Zinco	Risoluzione OIV 65-2000
Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili)	Risoluzione OIV 59-2000
Alluminio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Germanio, Litio, Magnesio, Manganese, Piombo, Potassio, Rame, Rubidio, Silicio, Sodio, Stronzio, Titanio, Vanadio, Zinco	POP_160 rev. 3 2013
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to XXX
2,4-D, 2,4-DB, 2,4,5-T, 6-Benzyladenine, Abamectin, Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid, Aldicarb, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide, Ametoctradin, Amisulbrom, Amitraz, Atrazine, Desethyl-Atrazine, Desisopropyl-Atrazine, Azadirachtin, Azocyclotin, Azoxystrobin, Benomyl, Bentazon, Benthiavalicarb-Isopropyl, Benzoximate, Bifenazate, Bromacil, Bromoxynil, Bromuconazole, Cadusafos, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, 3-Hydroxy-Carbofuran, Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniprole, Chlorfluazuron, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorthiamid, Clofentezine, Clomazone, Clopyralid, Cloquintocet-mexyl, Clothianidin, Coumaphos, Cyanazine, Cyazofamid,	UNI EN 15662:2009

Cycloate, Cycloxydim, Cycluron, Cyhexatin, Cymoxanil, Cyromazine, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulfone, Demeton-S-methylsulfoxide, Desmedipham, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimefox, Dimethenamid, Dimethoate, Dinocap, Dioxacarb, Disulfoton-sulfone, Disulfoton-sulfoxide, Dithianon, Diuron, DMST, Dodine, Emamectin, EPN, Ethiofencarb, Ethofumesate, Etoxazole, Fenamiphos-sulphone, Fenamiphos-sulphoxide, Fenbutatin oxide, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fipronil, Fipronil-sulfone, Flamprop-M-isopropyl, Flazasulfuron, Fluazinam, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopyram, Fluroxypir, Fluroxypyr-mepthyl, Forchlorfenuron, Formetanate, Fosthiazate, Furathiocarb, Giberellic acid, Haloxyfop-R-methyl, Hexaflumuron, Hexythiazox, Imazalil, Imazamethabenz-methyl, Imidacloprid, Ioxynil, Ioxynil-methyl, Iprovalicarb, Isofenphos-methyl, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxaben, Isoxaflutrole, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mecarbam, Mecoprop (MCPP), Mecoprop-p (MCPP-P), Mepiquat, Mepronil, Meptyldinocap, Metconazole, Metaflumizone, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb-sulfone, Methiocarb-sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolcarb, Metoxuron, Metrafenone, Mevinphos, Monolinuron, Monouron, Naphthalene acetamide (NAD), Naphthoxyacetic acid, 2- (NOA), Naphthylacetic acid, 1- (NAA), Naled, Nitepyram, Omethoate, Oxamyl, Pencycuron, Pendimethalin, Phenmedipham, Phosphamidon, Phoxim, Picolinafen, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Desmethyl-pirimicarb, Prochloraz, Prohexadione, Promecarb, Prometon, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propham, Propoxur, Propoxycarbazone, Propyzamide, Proquinazid, Prosulfocarb, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyrethrins, Pyriproxyfen, Quizalofop-ethyl, Rimsulfuron, Rotenone, Simazine, Spinosad, Spinosyn A, Spinosyn D,	

Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, Tebufenozide, Tebupirimifos, Teflubenzuron, Tepraloxydim, Terbumeton, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiobencarb, Thiodicarb, Thiophanate-methyl, Tiocarbazil, Triadimenol, Triazamate, Triazophos, Trichlorfon, Triclopyr, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Triforine, Triflusulfuron methyl, Triticonazole, Valifenalate, Vamidothion, Zoxamide	
2-phenylphenol, Acibenzolar-S-methyl, Aclonifen, Acrinathrin, Alachlor, Ametryn, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Benalaxyl, Bendiocarb, Benfluralin, Benzoylprop-ethyl, Bifenox, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromopropylate, Bupirimate, Buprofezin, Captan, Carbophenothion, Chlordane, Chlorfenson, Chlorfenvinphos, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos-ethyl, Chlorpyrifos-methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos, Chlozolinate, Clodinafop-propargyl, Cyfluthrin, Lambda-Cyhalothrin, Cypermethrin, Cyproconazole, Cyprodinil, o,p-DDD, p,p'-DDD, o,p-DDE, p,p'-DDE, o,p-DDT, p,p'-DDT, Deltamethrin, Diallate, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlorvos, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Dimethomorph, Diniconazole, Diphenamid, Ditalimfos, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta, Endosulfan-sulphate, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etofenprox, Etrimfos , Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenchlorphos, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate and Esfenvalerate (Sum of RR & SS isomers), Fenvalerate and Esfenvalerate (Sum of RS & SR isomers), Fenvalerate, Flonicamid, Fluazifop-P-butyl, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flurochloridone, Flusilazole, Flutriafol, Tau-Fluvalinate, Folpet, Fonofos, Formothion, Furalaxil, Alpha-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Lindane (Gamma-HCH), Cis-Heptachlorepoxid, Trans-Heptachlorepoxid,	UNI EN 15662:2009

Heptenophos, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Indoxacarb, Iodofenphos, Iprodione, Isodrin, Isofenphos, Isopropalin, Kresoxim-methyl, Lenacil, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Metholachlor, Metribuzin, Monocrotophos, Myclobutanil, Napropamide, Nitrofen, Nuarimol, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion, Parathion-methyl , Penconazole, Permethrin, Perthan, Phenthoate, Phorate, Phorate-sulfone, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Procymidone, Profenofos, Propanil, Propetamphos, Propiconazole, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Simetryn, Spiromesifen, Sulfallate, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tefluthrin, Terbufos, Terbutryn, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin, Tolclofos-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Tri-allate, Trifluralin, Vinclozolin	
Chlormequat, Mepiquat, Ethylenethiourea (ETU), Propylenethiourea (PTU)	CVUA EU RL-SRM QuPPe Vers 7 met. 3 2012
Diquat, Paraquat	CVUA EU RL-SRM QuPPe Vers 7 met. 4 2012
Ethephon, Glyphosate, Aminomethyl phosphonic acid (AMPA), Fosetyl-Al, Maleic hydrazide, Perchlorate	CVUA EU RL-SRM QuPPe Vers 7 met. 1.3 2012
Dibutyl phthalate (DBP), Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-isobutyl phthalate (DiBP)	Risoluzione OIV OENO 521 2013
Estratto secco totale	Reg. CE 2870/2000 allegato II
Sostanze volatili e metanolo (Metanolo, 1-Propanolo, 2-Metil,1-Propanolo, 2-Metil,1-Butanolo, 3-Metil,1-Butanolo, Acetato di etile, 1-Butanolo, 2-Butanolo, Acetaldeide, Acetale)	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato I App I + App II met. B
Acidità totale	OIV-MA-F1-05 R2011
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-F1-08 R2011
Cationi totali	OIV-MA-F1-09 R2012
Conduttività	OIV-MA-F1-01 R2011
Idrossimetilfurfurale	OIV-MA-F1-02 R2011

Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B.f
pH	OIV-MA-F1-06 R2011
Anidride solforosa totale	OIV-MA-F1-07 R2011
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-F1-03 R2011
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix)	OIV-MA-AS2-02 R2012
3-metossipropano-1,2-dioli e gliceroli ciclici (3-metossi-1,2-propandiolo e diglicerine cicliche)	OIV-MA-AS315-15 R2007
Acido Shikimico	OIV-MA-AS313-17 R2004
Acido metatartarico	OIV-MA-AS313-21 R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Allergeni: Caseina, Ovoalbumina	OIV-MA-AS315-23 R2012
Alluminio, Bario, Calcio, Ferro, Magnesio, Manganese, Piombo, Potassio, Rame, Sodio, Stronzio,Zinco	OIV-MA-AS322-13 R2013
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006
Carbammato di etile	OIV-MA-AS315-04 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Derivati cianici	OIV-MA-AS315-06 R2009
Dimethyl phthalate (DMP), Dibutyl phthalate (DBP), Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-isononyl phthalate (DINP), Di-isodecyl phthalate (DIDP), Dicyclohexyl phthalate (DCHP), Diethyl phthalate (DEP), Di-isobutyl phthalate (DiBP), Di-n-octyl phthalate (DnOP)	OIV-MA-AS323-10 2013
Lisozima	OIV-MA-AS315-14 R2007
Solfati, Fosfati e Cloruri	OIV-MA-AS313-16 R2004
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Carbossimetilcellulosa (CMC)	OIV-MA-AS315-22 R2010
Antociani	OIV-MA-AS315-11 R2007
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (distillazione)	POP_161 rev. 2 2010
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico, Glicerina	OIV-MA-AS313-04 R2009

Acido sorbico	OIV-MA-AS313-20 R2009
Ammine biogene: Cadaverina, Istamina, Putrescina, Tiramina	OIV-MA-AS315-18 R2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012 + OIV-MA-AS323-04B R2009 + OIV-MA-AS323-05 R2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale (distillazione)	POP_156 rev. 2 2009
Calcio	OIV-MA-AS322-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Densità relativa, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Zuccheri riduttori, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo), Estratto secco totale (da calcolo), Estratto secco ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo), Acidità totale, Acidità volatile, pH (metodo automatizzato)	POP_155 rev. 3 2010
Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (qualitativo)	OIV-MA-AS315-03 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Ferro	OIV-MA-AS322-05A R2009
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Lieviti, batteri lattici, batteri acetici (Conta)	OIV-MA-AS4-01 R2010
Magnesio	OIV-MA-AS322-07 R2009
Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2009
Potassio	OIV-MA-AS322-02A R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saggio di stabilità (qualitativo)	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to III par. 3.3
Sodio	OIV-MA-AS322-03A R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo), Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo), Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale (da calcolo), Titolo alcolometrico massico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 allegato 4B + OIV-MA-AS311-02 R2009

Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio e glicerolo	OIV-MA-AS311-03 R2003
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV-MA-AS2-10 R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
2,4,6-Tricloroanisolo, 2,3,4,6-Tetracloroanisolo, 2,4,6-Tribromoanisolo, Guaiacolo, Geosmina	POP_149 rev. 4 2011
Estratto ridotto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03: R2003
Estratto ridotto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto ridotto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A: R2009

14A04985

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecogeocerreta - società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Carro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 febbraio 2014. pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Ecogeocerrista - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 25 ottobre 2013 e del successivo accertamento concluso in data 26 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato con nota del 4 aprile 2014 la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecogeocerreta - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata, con sede in Carro (SP) località Ccrreta (codice fiscale 01334850110) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il don. Lucio Bardo, nato a Genova il 31 marzo 1966, e ivi domiciliato in via Palestro n. 3/3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04955

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Melissanese», in Melissano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dei 21 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 7 marzo 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Melissanese» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 3 maggio 2014 è stata comunicata la rinuncia a osservazioni e controdeduzioni da parte della suddetta società cooperativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975. n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Melissanese», con sede in Melissano (Lecce) (codice fiscale 00584940753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore don. Antonio Petracca,, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Lecce, Piazzetta Arco di Prato, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge,

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04956

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tabor società cooperativa sociale», in Pontedera e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 6 giugno 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Tabor - Società Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 21 settembre 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 17 gennaio 2013, dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tabor - Società Cooperativa Sociale», con sede in Pontedera (PI) (codice fiscale 01304490509) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini, nato a Pisa il 29 dicembre 1981 ed ivi domiciliato, in via Don G. Boschi, 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04958

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Albero società cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 marzo 2014, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «L'Albero - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 19 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società in data 8 aprile 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Albero - società cooperativa sociale» con sede in Napoli (codice fiscale 07780090630) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Boenzi, nato a Napoli il 13 dicembre 1976, e domiciliato in Casoria (NA), via A. De Curtis n. 1

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04959

DECRETO 10 giugno 2014.

Modifica del decreto 8 maggio 2013, nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della «Cooperativa Pescatori Il Delfino», in Vernole.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del cc., così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15/5/2003;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 dell'8 maggio 2013 (GURI. n. 127 del 1/6/2013) recante scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di n. 900 società cooperative aventi sede nella Regione Puglia con cui questa amministrazione ha disposto - tra gli altri - lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società «Cooperativa Pescatori Il Delfino» con sede in Vernole (LE);

Preso atto del fatto che dal legale rappresentante è pervenuta in data 21/5/2014 prot. n. 0098289 un'istanza volta ad ottenere l'annullamento del citato decreto dirigenziale affermando che i bilanci 2010 (approvato con deliberazione assembleare del 10 aprile 2011) e 2011 (approvato con deliberazione assembleare del 10/4/2012), seppur tardivamente depositati, risultavano in «gestione correzione» presso la C.C.I.A.A. di Lecce;

Premesso che la norma sullo scioglimento per atto d'autorità (art. 223 septiesdecies disp. att. del cc., così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge 99/2009) onera la società del deposito del bilancio e non della sola sua redazione e/o approvazione;

Atteso che dall'esame dei documenti depositati presso la C.C.I.A.A. di Lecce risulta che il bilancio relativo

all'esercizio 2010 venne depositato il 6/3/2013, ovvero in data antecedente il citato decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 dell'8 maggio 2013 (GURI. n. 127 del 1/6/2013) recante scioglimento senza nomina di Commissario liquidatore di n. 900 società cooperative aventi sede nella Regione Puglia con cui questa amministrazione ha disposto - tra gli altri - lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società «Cooperativa Pescatori Il Delfino» con sede in Vernole (LE);

Ritenuto che, in questo caso, l'interesse pubblico al mantenimento della vigenza del provvedimento deve essere considerato subvalente rispetto agli interessi pubblici e privati (alla cooperativa, sono state rilasciate le attestazioni di revisione da parte dell'A.G.C.I., a seguito delle prescritta revisione biennale per i bienni 2007/2008 e 2009/2010; il provvedimento incide ed in prospettiva potrebbe rendere difficoltoso lo svolgimento lavorativo, e quindi il connesso sostenimento economico di 146 nuclei familiari nonché l'inutilizzabilità di oltre 90 natanti armati dalla cooperativa;

Valutato inoltre che le peculiarità della fattispecie non consentono di considerare in termini di ragionevolezza l'intervallo temporale intercorrente tra la pubblicazione del decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 dell'8 maggio 2013 (GURI. n. 127 del 1/6/2013) e la data di assunzione di un provvedimento di autoannullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che dagli atti del fascicolo non emergono contrarie posizioni di soggetti controinteressati;

Decreta:

Art. 1.

Ex art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 dell'8 maggio 2013 (GURI. n. 127 del 1/6/2013) recante scioglimento senza nomina di Commissario liquidatore di n. 900 società cooperative aventi sede nella Regione Puglia, è annullato nella parte in cui questa amministrazione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Cooperativa Pescatori Il Delfino» con sede in Vernole (LE); codice fiscale n. 02448360756.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A04957

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-151) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.